



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto direttoriale 2 dicembre 2020 di abilitazione dell'Organismo E.M.Q. DIN S.r.l. P.IVA 05578790726 a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

**ACQUISITA** con protocollo Mise n. 430476 del 22 dicembre 2021, la comunicazione di Accredia degli esiti della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR del 20 dicembre 2021 nella quale è stato Deliberato l'aggiornamento del Certificato di Accreditamento n. 306E Rev. 01 emesso nello Schema ISP con scadenza al 27 ottobre 2024 con l'inserimento della nuova sede legale ed operativa della E.M.Q. DIN S.r.l. in Strada Provinciale 237, 14 – 70033 Corato (BA), senza modifica dello scopo di accreditamento dell'Organismo;

**ACQUISITA** con protocollo Mise n. 443929 del 29 dicembre 2021, l'integrazione alla precedente comunicazione di Accredia degli esiti della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR del 20 dicembre 2021, con la quale si specifica l'inserimento del nuovo indirizzo della sede legale ed operativa in Strada Provinciale 231, 14 – 70033 Corato (BA) ed il precedente indirizzo riportato sui certificati di accreditamento in Strada Provinciale 231 Km 49,385 – 70033 Corato (BA);

**RITENUTO** di dover procedere alla modifica del decreto di abilitazione in modo da rendere noto il trasferimento della sede legale ed operativa;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. L'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, rilasciata in data 2 dicembre 2020, fino al 27 ottobre 2024, in favore di E.M.Q. DIN S.r.l. P.IVA 05578790726, è intesa come rilasciata al medesimo Organismo con sede legale ed operativa in Strada Provinciale 231, 14 – 70033 Corato (BA).

### **Articolo 2**

1. Restano salve tutte le restanti disposizioni contenute nel decreto direttoriale di abilitazione del 2 dicembre 2020 citato, all'art. 1, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

### **Articolo 3**

1. L'abilitazione concessa con decreto direttoriale di abilitazione del 2 dicembre 2020, ha validità fino al 27 ottobre 2024.

### **Articolo 4**

1. Il presente decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

*Roma, lì*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Avv. Loredana Gulino*